



**TRIBUNALE DI POTENZA  
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE**

\*\*\*\*\*

**RITO ASSISE  
AULA PAGANO - PZ0007**

<b>DOTT. MARCELLO ROTONDI</b>	<b>Presidente</b>
<b>DOTT.SSA VALENTINA ROSSI</b>	<b>Giudice a Latere</b>
<b>DOTT. VINCENZO MONTEMURRO</b>	<b>Pubblico Ministero</b>
<b>SIG.RA MARIA CAPUTO</b>	<b>Cancelliere</b>
<b>DOTT. DAVIDE D'ANDREA</b>	<b>Ausiliario tecnico</b>

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA  
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE**

**VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 31**

**PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2802/24 R.G.N.R.**

**PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/26 R.G.**

**A CARICO DI: RIVA NICOLA + 20**

**UDIENZA DEL 22/05/2026**

**TICKET DI PROCEDIMENTO: P2026611893470**

**Esito: STRALCIO E SENTENZA CAPI A - C - E - CC + RINVIO AL 05/06/2026 ORE  
10:00**

**INDICE ANALITICO PROGRESSIVO**

**No table of contents entries found.**

**TRIBUNALE DI POTENZA**  
**SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE**  
**RITO ASSISE**  
**Procedimento penale n. 1/26 R.G. - 2802/24 R.G.N.R.**  
**Udienza del 22/05/2026**

DOTT. MARCELLO ROTONDI	Presidente
DOTT.SSA VALENTINA ROSSI	Giudice a latere
DOTT. VINCENZO MONTEMURRO	Pubblico Ministero
SIG.RA MARIA CAPUTO	Cancelliere
DOTT. DAVIDE D'ANDREA	Ausiliario tecnico

**PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 20 –**

PRESIDENTE M. ROTONDI – Procedimento a carico di Riva Nicola più Altri. Riva Nicola, assente, Avvocato Annicchiarico, presente; Riva Fabio Arturo, assente, Avvocato Luca Perrone, presente; Capogrosso Luigi, assente, Avvocato Vozza Vincenzo, presente; Andelmi Marco, Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco.

AVVOCATO P. LISCO – È presente l'Avvocato Pasquale Lisco anche in sostituzione dell'Avvocato Errico per delega orale. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Grazie, Avvocato. Cavallo Angelo. Faccio un attimo una premessa. Anche oggi sono state autorizzate delle riprese. Se qualcuno non volesse essere ripreso, lo può comunicare e non sarà, ovviamente, ripreso. Cavallo Angelo, assente, Avvocato Francesco Centonze e Ludovica Beduschi.

AVVOCATO L. LANUCARA – Buongiorno, Presidente. Sostituiti da me, Lanucara.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Come è il nome, Avvocato?

AVVOCATO L. LANUCARA – Avvocato Leonardo Lanucara.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Grazie. Di Maggio Ivan, assente, Avvocato Carlo Baccaredda Boy e Avvocato Paolo Maria Caccialanza.

AVVOCATO L. LANUCARA – Per delega orale l'Avvocato Lanucara.

PRESIDENTE M. ROTONDI – De Felice Salvatore, assente, Avvocato Luca Sirotti e Leonardo Lanucara.

AVVOCATO L. LANUCARA – Lanucara presente anche per Sirotti.

PRESIDENTE M. ROTONDI – D'Alò Salvatore, Avvocati Boy e Centonze. Quindi, sostituiti come sopra. È così?

AVVOCATO I. LANUCARA – Come sopra, Lanucara. Baccaredda Boy, Presidente, è il nome dell'Avvocato.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Sì. Perli Francesco, Avvocati Giorgio Gallico e Guido Camera.

AVVOCATO G. CAMERA – Buongiorno, Presidente. Avvocato Guido Camera presente anche per il collega. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Colucci Antonio, assente, Avvocato Vito Ippedico.

AVVOCATO S. MURRO – Avvocato Savino Murro per delega orale.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Giovinazzi Cosimo, assente, Avvocato Egidio Albanese.

AVVOCATO S. MURRO – Avvocato Savino Murro per delega orale.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Di Noi Giuseppe, Avvocati Franz Pesare e Armando Pasanisi.

AVVOCATO S. MURRO – Sempre Avvocato Savino Murro per delega orale.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Raffaelli Giovanni, con l'Avvocato Savino Murro. Rebaioli Giovanni con l'Avvocato Daniele Convertino e Matteo Danieli, entrambi presenti. Pastorino Agostino, Avvocati Carmine Urso e Gaetano Melucci.

AVVOCATO C. URSO – È presente Urso.

AVVOCATO G. MELUCCI – Buongiorno, Presidente. È presente anche l'Avvocato Melucci.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Entrambi presenti. Bessone Enrico, Avvocati Gaetano Melucci e Vincenzo Voza, entrambi presenti; Liberti Lorenzo, assente, Avvocato Carlo Raffo.

AVVOCATO C. RAFFO – Presente, Presidente. Buongiorno.

PRESIDENTE M. ROTONDI – È presente. Vendola Nicola, Avvocati Vincenzo Bruno Muscatiello e Avvocato Michele La Forgia.

AVVOCATO G. ORFINO – Buongiorno. Sono entrambi sostituiti per delega orale dall'Avvocato Giovanni Orfino.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Ilva S.p.A. in persona dei commissari, Avvocati Angelo Loreto e Filippo Dinacci.

AVVOCATO A. LORETO – Ambedue presenti, Presidente. Buongiorno.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Entrambi presenti. Partecipazioni Industriali S.p.A. con il curatore speciale dottore Carlo Bianco, in persona dei commissari Avvocato Leonardo Pace.

AVVOCATO A. PACE – Per delega l'Avvocato Annalisa Pace.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Grazie. Riva Forni Elettrici S.p.A. Avvocati Annicchiarico e

Carlo Enrico Paliero, entrambi presenti. Per le Parti Civili chiamo i difensori. Avvocato Curi per Legambiente non c'è. Avvocato Orlando per Di Maggio Vincenzo, Palma Rosa e Stefania.

AVVOCATO A. RICCI – Sostituito per delega orale dall'Avvocata Ricci. Buongiorno, Presidente.

PRESIDENTE M. ROTONDI – C.G.I.L. con l'Avvocato Di Celmo, che non c'è. Poi c'è l'Avvocato Annalisa Montanaro - sono una quindicina di Parti Civili – non c'è. Poi abbiamo l'Avvocato Orazio Cantore, che non c'è. Avvocato Massimiliano Del Vecchio per la C.G.I.L. e FIOM C.G.I.L., non c'è. Europa Verde con l'Avvocato Anna Marigiò, non c'è. Poi abbiamo per altre cinque Parti Civili l'Avvocato Luigi Esposito.

AVVOCATO L. ESPOSITO – Presente.

PRESIDENTE M. ROTONDI – È presente?

AVVOCATO L. ESPOSITO – Sì. Buongiorno.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Associazione “contramianto”, Avvocato Bonanni.

AVVOCATO L. CAVALCANTE – Buongiorno, Presidente. L'Avvocato Bonanni sostituito dall'Avvocato Loredana Cavalcante. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Poi dal numero trentasei al numero cinquantadue da elenco, l'Avvocato Carlo Rienzi.

AVVOCATO F. T. DI BIASE – Buongiorno, Presidente. Sostituito dall'Avvocato Francesca Teresa Di Biase.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Codacons e Articolo 32 Avvocato Giuliano Leuzzi.

AVVOCATO F. T. DI BIASE – Sempre l'Avvocato Francesca Teresa Di Biase, entrambi per delega orale.

PRESIDENTE M. ROTONDI – INAIL con l'Avvocato Eleonora Coletta.

AVVOCATO M. ESPOSITO – Buongiorno, Presidente. Sostituita con delega orale dall'Avvocato Mario Esposito.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Cassetta Emanuele, con l'Avvocato Andrea Mancini, non c'è. Cittadinanza Attiva e Fragnelli con l'Avvocato Viviana Rago.

AVVOCATO L. CAVALCANTE – Sostituita dall'Avvocato Loredana Cavalcante.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Ministero Ambiente Sicurezza e Salute, Avvocatura Distrettuale di Potenza. Non c'è nessuno per l'Avvocatura. D'Alessandro Antonio con l'Avvocato Cosimo Antonicelli. Poi abbiamo dal sessantuno al sessantanove delle Parti Civili, l'Avvocato Antonietta Ricci.

AVVOCATO A. RICCI – Presente.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Grazie, Avvocato. Dal settanta al settantotto Avvocato Gianluca Vitale.

AVVOCATO A. RICCI – Sostituito per delega orale dall'Avvocata Ricci.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Da settantanove a ottantadue, Avvocato Lorenzo Della Pepa.

AVVOCATO A. RICCI – Sostituito per delega orale dall'Avvocata Ricci.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Comune di Crispiano e di Statte, Avvocato Martino Bruno.

AVVOCATO M. BRUNO – Presente, Presidente.

PRESIDENTE M. ROTONDI – WWF Italia con l'Avvocato Molinari Massimo Maria.

AVVOCATO G. MINGOZZI – In sostituzione l'Avvocato Gianluigi Mingozzi, per delega.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Poi abbiamo FIM-CISL, UST CISL e URS CISL con l'Avvocato Giuseppe Iaia. Non c'è. Poi abbiamo l'Avvocato Sebastiano Flora, presente per l'A.S.L. di Taranto. De Nicola Antonio e D'Addario Angelo con l'Avvocato Indegna Giuseppe.

AVVOCATO L. CAVALCANTE – Sostituito dall'Avvocato Loredana Cavalcante per delega orale.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Alta Marea contro l'inquinamento, Avvocato Leonardo La Porta.

AVVOCATO M. ESPOSITO – Sostituito con delega orale dall'Avvocato Mario Esposito.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Associazione mutilati e invalidi Avvocato Maria Luigia Tritto.

AVVOCATO L. CAVALCANTE – Sostituita per delega orale dall'Avvocato Loredana Cavalcante.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Dal novantaquattro al centouno, Avvocato Anna Murianna. Non c'è. Lega Nazionale APS, Avvocato Eligio Curci. Non c'è. FIOM C.G.I.L. con l'Avvocato Simone Sabbatini. Non c'è. Malecore Gaetano, con l'Avvocato Andrea Silvestre. Non c'è.

AVVOCATO A. RICCI – Presidente, chiedo scusa, l'Avvocato Silvestre è sostituito con delega orale dall'Avvocata Ricci.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Grazie. Comune di Taranto con l'Avvocato Orlando Rosario, assente. Regione Puglia con l'Avvocatura Regionale Puglia, con l'Avvocato Dellino.

AVVOCATO E. DELLINO – Presente. Buongiorno.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Grazie, Avvocato. De Filippis Vito Maria, Daniele De Angelis.

AVVOCATO A. ROCCANOVA – Sostituito per delega orale dall'Avvocato Antonio Rocanova.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Provincia di Taranto con l'Avvocato Giuseppe Sernia, assente. Boccuzzi Natalia, Boccuzzi Simone, Cavallo Michele e Cavallo Vito con l'Avvocato Saracino, assente. Associazione PEACELINK, in due composizioni con l'Avvocato Minotti. Non c'è. Poi abbiamo dal numero centoquindici al numero centotrentuno, tutti assistiti dall'Avvocato Lamanna Fabrizio.

AVVOCATO A. RICCI – Sostituito per delega orale dall'Avvocata Ricci.

PRESIDENTE M. ROTONDI – E dal numero centotrentadue alle centoquarantacinque l'Avvocato Andrea Silvestre, assente.

AVVOCATO A. RICCI – Presidente, sostituito dall'Avvocata Ricci, sempre.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Sempre Ricci, sì. Poi abbiamo la cooperativa "La Sciaia", Avvocato Salvatore Maggio. Non c'è. Epifani Giovanni, Fornaro Vincenzo, Fornaro Angelo e Fornaro Vittorio Domenico con l'Avvocato Eliana Baldo.

AVVOCATO M. ESPOSITO – Sostituita con delega orale dall'Avvocato Mario Esposito.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Associazione AIL Taranto, Bruno Patrizia, Bruno Danilo, Paris Dominique, Pignatelli Vincenzo e Bellocchio Margherita con l'Avvocato Leonardo La Porta, che non c'è. Riprendiamo la trattazione. Sono pervenute le memorie delle Parti che abbiamo esaminato. Quindi, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, altrimenti ci riserviamo di decidere.

AVVOCATO F. T. DI BIASE – Presidente, buongiorno.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Buongiorno.

AVVOCATO F. T. DI BIASE – L'Avvocato De Biase per Codacons e le Parti Civili dell'Avvocato Rienzi, noi abbiamo fatto un'istanza di remissione in termini. Non so se ha avuto modo, perché l'abbiamo depositata tardivamente, in quanto la cancelleria ci ha mandato le memorie depositate in formato cartaceo solo il giorno prima.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Ma remissione in termini per cosa?

AVVOCATO F. T. DI BIASE – Perché lei aveva dato un termine di cinque giorni.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Va bene. Però, se ritiene può interloquire oggi. Siamo in udienza.

AVVOCATO F. T. DI BIASE – Sì, tanto ci metto due minuti. È molto breve.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Diciamo che non era un termine perentorio, nel senso che le memorie, avevo dato un termine anticipato per poterle esaminare, ma ovviamente siamo in udienza, quindi le Parti Civili oralmente non hanno ancora concluso. E lo possono fare tranquillamente.

AVVOCATO F. T. DI BIASE – Okay. Sarò brevissima.

AVVOCATO V. VOZZA – Chiedo scusa, Presidente. Anche io (Avvocato Vozza) ho depositato una memoria.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Le abbiamo tutte.

AVVOCATO V. VOZZA – Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Per Capogrosso Luigi abbiamo visto, l'Avvocato Annicchiarico per Riva, Avvocato Perrone per Riva Fabio Arturo, Avvocato Melucci e Vozza per Bessone Enrico. Le abbiamo tutte.

AVVOCATO V. VOZZA – Era una ulteriore memoria rispetto a quella prodotta all’udienza. Siccome abbiamo avuto problemi con il portale, c’è stato un malfunzionamento e quindi, l’ho prima depositata via pec e successivamente tramite portale.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Abbiamo tutto.

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, non dubitavo.

PRESIDENTE M. ROTONDI – State tranquilli. Avvocati Convertino e Danieli per Rebaioli Giovanni, Avvocati Urso e Melucci per Pastorino e poi ci sono le memorie difensive delle Parti Civili che sono parecchie. Però, ovviamente le memorie le abbiamo esaminate. Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, altrimenti andiamo in Camera di Consiglio poi per decidere. Prego, Avvocato.

AVVOCATO F. T. DI BIASE – Sì, grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Chiedo scusa se l’ho interrotta. Può procedere.

AVVOCATO F. T. DI BIASE – Posso? Grazie. Allora, con riferimento all’eccezione relativa al capo a) noi ci rimettiamo al Collegio. Con riferimento, invece, al capo c) considerata l’aggravante a effetto speciale, la pena edittale massima, l’interruzione dei termini e la sospensione di 237 giorni del processo dinnanzi alla Corte di Assise di Taranto, per quanto ci riguarda il reato non è ancora prescritto e stessa cosa anche con riferimento al capo cc) dove considerata la pena edittale massima, l’aumento, i giorni di sospensione e gli atti interruttivi a nostro avviso, anche qui, non si è ancora verificata la prescrizione. Per cui chiediamo il rigetto delle eccezioni. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Grazie. Lo mettiamo anche nel riassuntivo. Prego, Avvocato.

AVVOCATO L. ESPOSITO – Sì, Presidente, l’Avvocato Esposito. Le memorie risultano che noi le abbiamo depositate via portale? Esposito Luigi.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Sì.

AVVOCATO L. ESPOSITO – Presidente, due parole soltanto. Per quanto riguarda gli eredi Laterza, nella causa petendi è indicato proprio il nesso di casualità tra l’esposizione ai vari componenti inquinanti e al disastro ambientale. Proprio è indicato specificatamente. Risulta, inoltre contestato agli imputati il reato di disastro ambientale commesso mediante dispersione continuativa nell’atmosfera di polveri e sostanze cancerogene, oltre le soglie consentite con conseguente compromissione dell’ambiente e della salute pubblica all’interno dello stabilimento Ilva nella città di Taranto. Tale condotta delittuosa è strettamente connessa alle patologie tumorali insorte in numerosi lavoratori, tra cui il carcinoma polmonare che ha colpito e condotto a morte il signor Laterza Gianfranco. Quindi, questo per quanto riguarda il reato di cui al capo b). Per quanto riguarda, invece, il capo c) sulla recidiva reiterata che riguarda Capogrosso, una replica alla memoria depositata dal collega Vozza il 16 maggio, quindi non è stato possibile

potere articolare prima, ritengo che siano infondati i rilievi, prima di tutto perché la stessa sentenza che ha citato il collega richiama la sentenza delle Sezioni Unite, la numero 32.318 del 30 marzo del 2023, la quale aveva risolto un contrasto tra le varie Sezioni, concludendo, dicendo che è sufficiente una pluralità di sentenze definitive al momento della consumazione del nuovo reato, senza che ci sia necessità di una dichiarazione di recidiva. La sentenza che è stata citata dal collega non supera affatto questa, e comunque non è pertinente perché riguarda un reato a consumazione istantanea, cioè un furto; mentre qua ci troviamo di fronte al reato di cui al 437 che è un reato permanente. Quindi, andando nello specifico e poi concludo, noi abbiamo una prima condanna per reato doloso del Capogrosso diventata definitiva il 5 maggio del 2005. È la numero uno del casellario giudiziario. La numero due è diventata definitiva l'8 marzo del 2006. Abbiamo ancora un reato doloso. La consumazione del reato contestato ai capi b) e c), mi preme evidenziare anche il capo c), è dall'1 dicembre del 1996 al 3 luglio del 2012, data della cessazione della carica. Ora, è evidente che quando si tratta di un reato permanente, reati associativi e quant'altro, il reato si consuma e si perfeziona nel momento della cessazione della permanenza. Mi sembra abbastanza evidente. E quindi, dobbiamo calcolare dall'8 marzo del 2006 (la sentenza di cui al numero due del casellario giudiziario, irrevocabile l'8 marzo del 2006) al 3 luglio del 2012, sono decorsi sei anni e quattro mesi, quando quelle sentenze erano già definitive e durante questo periodo Capogrosso ha continuato a tenere la condotta che poi, come abbiamo detto, è cessata con la cessazione della carica gestoria. Detto questo, abbiamo anche, arrivando proprio alla sentenza che ha citato il collega, e che ripeto e ribadisco è assolutamente non appropriata, che cosa dice? Fa un riferimento alle date intertemporali tra le due sentenze, cioè quella del numero uno e del numero due, che non c'è assolutamente nulla. Il precedente, noi lo sappiamo, è quello che ha prodotto le due condanne e va rapportato al reato per cui viene oggi processato in questo processo. Quindi, la recidiva reiterata riguarda i due processi, le due condanne definitive fin dall'8 maggio del 2006 e però abbiamo il nuovo reato. Quindi, sintetizzo. Quello che rileva per la recidiva reiterata, già dalle Sezioni Unite, ma anche dalla Cassazione numero 16.011/2025, che è quella citata dal collega, è il rapporto temporale tra la irrevocabilità delle precedenti condanne (numero uno e numero due del casellario) e la consumazione del nuovo reato, quello oggetto del presente giudizio. Non il rapporto temporale interno tra le precedenti irrevocabilità tra di loro.

Il nuovo reato è quello attualmente in giudizio, di cui ai capi b) e c), non il delitto sub 2 del casellario, che non c'entra assolutamente nulla. E al momento della consumazione dei reati attualmente in giudizio, 3 luglio del 2012 per Capogrosso, entrambe le precedenti

condanne dolose erano già passate in giudicato da oltre sei e sette anni, raffrontando con il primo e con il secondo. Cioè, dire che non c'è la recidiva reiterata rispetto al reato di oggi, che è quello che conta, credo che sia veramente insostenibile. Ripeto, la sentenza che ha citato il collega riguarda un furto, un reato a consumazione istantanea, che non ha nulla a che vedere con il reato che oggi è contestato ai capi b) e c) a Capogrosso. Quindi, ritengo che aveva già deciso sul punto la Corte di Assise in Primo Grado (a pagina 3.515) proprio statuendo sulla applicabilità, non solo sulla esistenza della recidiva reiterata, fa riferimento addirittura anche a una recidiva specifica. Lo vedrete. È contenuta nella sentenza di Primo Grado a pagina 3.515. Ma a noi non interessa. Basta anche la recidiva reiterata che certamente sussiste, e quindi loro hanno parlato anche della specifica e comunque della applicabilità della recidiva, perché anche se gli altri reati sono reati colposi, (sono cinque condanne, tutte attinenti alla stessa materia), la frode, la frode processuale è avvenuta per impedire la ricostruzione dei fatti. Lo sappiamo. Ne hanno parlato tutti i giornali e comunque ci sono le sentenze che parlano, nello stesso contesto per dire che c'è stata una prosecuzione nella condotta antidoverosa, nonostante le condanne anche per omicidio colposo. Non contribuiscono a formare la recidiva, perché sono reati colposi, ma certamente contribuiscono a ritenere assolutamente applicabile la recidiva reiterata. Ritengo che sia veramente un caso di scuola, per cui debba essere, non solo riconosciuta per quello che ho detto prima, ma anche applicata per le altre ragioni che vi ho testé detto. Per cui poi mi rimando alla memoria chiedendo che vengano rigettate le istanze, i rilievi, l'eccezione di prescrizione nei confronti di Capogrosso per quello che abbiamo detto, per la recidiva reiterata.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Va bene. Allora, a questo punto la Corte si ritira.

*La Corte si ritira in Camera di Consiglio.*

*La Corte rientra in Aula e viene riaperto il verbale.*

PRESIDENTE M. ROTONDI – La Corte dispone lo stralcio dei capi a), c), e) e cc) e legge dispositivo. Visto l'Articolo 129 del Codice di Procedura, ritenuta non operante la recidiva contestata nei confronti di Capogrosso Luigi, dichiara non doversi procedere nei confronti degli imputati Riva Nicola, Riva Fabio Arturo, Capogrosso Luigi, Perli Francesco, Rebaioli Giovanni, Pastorino Agostino, Bessone Enrico, Andelmi Marco, Cavallo Angelo, Di Maggio Ivan, De Felice Salvatore, D'Alò Salvatore, Colucci Antonio, Di Noi Giuseppe, Vendola Nicola in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi a), c), e) e cc) perché estinti per intervenuta prescrizione. Esclude le Parti Civili costituite nei confronti dei predetti imputati, limitatamente ai capi d'imputazione

sopra indicati. Motivi in giorni novanta. Ci sono questioni preliminari ulteriori?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, signor Giudice. L'Avvocato Pasquale Annicchiarico per il verbale. Niente, le chiedo un'applicazione automatica e consequenziale rispetto alla testé letta sentenza, quindi le chiedo l'applicazione ai sensi dell'Articolo 60 della decadenza con riferimento all'azione in relazione alle società, in particolare ovviamente alla Riva Forni Elettrici. Quando il Pubblico Ministero aveva esercitato l'azione penale aveva ritenuto, sulla base della rappresentazione di questa recidiva che voi avete escluso, che il reato anche del 416 fosse non prescritto. E infatti, con riferimento agli altri reati presupposto che erano già prescritti il Pubblico Ministero aveva già applicato l'Articolo 60 e non aveva esercitato l'azione penale. L'aveva esercitata solo sul 416. Alla luce della vostra sentenza vi chiedo l'applicazione dell'Articolo 60 anche, quindi, con riferimento ovviamente alla società Riva Forni Elettrici, stante la intervenuta prescrizione del reato presupposto prima della contestazione dell'illecito. Vi deposito due precedenti specifici: uno è del Tribunale di Milano, del Dottore Manzi, oggi Presidente della Corte d'Appello di Milano; e l'altro è del Tribunale di Salerno. Sono due precedenti, praticamente, identici, in cui è stata applicata ope legis la decadenza. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Il Pubblico Ministero su questo si riserva?

AVVOCATO A. LORETO – Presidente.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Prego.

AVVOCATO A. LORETO – Per Ilva in Amministrazione Straordinaria. Loreto per Ilva in Amministrazione Straordinaria e anche il Professore Dinacci, ci associamo, per quanto riguarda la posizione di Ilva, alla richiesta formulata dal collega Annicchiarico per le medesime ragioni.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Quindi, sulla decadenza le Difese hanno concluso? È così? Il Pubblico Ministero vuole replicare?

P.M. V. MONTEMURRO – Si rimette al Tribunale. Se ritenete di entrare nuovamente, immediatamente in Camera di Consiglio, si rimette.

PRESIDENTE M. ROTONDI – No, facciamo più di una questione preliminare da parte delle Difese. Possiamo replicare su questa, però, immediatamente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io le chiederei, però, dal punto di vista della decadenza, perché a quel punto accolta questa, cinque difensori praticamente non interverrebbero più sulle altre e non faremmo tutte le altre questioni, che sono collegate a questa. Per questo le chiederei la gentilezza.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Ma ce ne sono altre indipendenti?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Da questa?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Nella delegata ipotesi, come dicono gli Avvocati a volte, di rigetto ce ne sarebbero delle altre che non andremmo a fare, ovviamente, nel momento in cui viene accolta questa che mi pare sia automatica, insomma.

AVVOCATO A. PACE – Presidente, scusi, per Partecipazioni Industriali mi associo anche io.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Ovviamente, questa questione va valutata. Io direi di procedere in questo modo: ci saranno sicuramente altre questioni, che prescindono da questa. Quindi, cominciamo a sollevarle, anche le altre, perché poi immagino che per altre questioni ci dovrà essere un attimo di riflessione per le repliche.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, così decidendo cambia un po' tutto, perché noi a questo punto dobbiamo discutere tutte e discutere anche questa, insomma.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Ma se ci sono questioni strettamente collegate a questa, eventualmente proporrete nell'ipotesi delegata, come lei ha detto, di rigetto. Però se ve ne sono altre indipendenti da questa, cominciamo a farle. Anche perché io oggi non vi so dire se andremo a martedì prossimo, però questo presuppone anche per noi, che non ci siano riservate, perché se bisogna scogliere delle riservate noi martedì prossimo non abbiamo proprio il tempo materiale, tra l'altro io lunedì ho il Collegio ordinario, quindi siamo praticamente impossibilitati. Altrimenti poi andremo a giugno, se ci sono delle riservate. Quindi, dovendo andare, forse a giugno, perché non abbiamo altre date, cominciamo a dire, cominciamo a esporre quelle che sono le altre questioni indipendenti da questa. Va bene?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene, io passo la parola al Professore.

P.M. V. MONTEMURRO - A questo punto facciamo cinque minuti di pausa, perché sull'argomento c'è anche una recente sentenza, così gliela produco.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Su questa specifica?

P.M. V. MONTEMURRO – Sì.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Su questa, se il Pubblico Ministero vuole può già replicare, ovviamente anche le Parti Civili, però poi andremo avanti con le altre questioni.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma noi, signor Giudice, abbiamo bisogno proprio, cioè se c'è una volontà di..., siccome sono tutte questioni un po' concatenate, noi preferiremo discutere adesso e poi dare la parola al Pubblico Ministero.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Va bene. Va benissimo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pensavamo che fosse automatico, se voi invece desiderate che la discutiamo tutta, la discutiamo tutta per bene.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Va bene.

AVVOCATO C. E. PALIERO – Avvocato Paliero per Riva Forni, Presidente. Appunto, in

collegamento con la sentenza appena da voi pronunciata, queste Difese chiedono una sentenza di non luogo a procedere in relazione al capo qq) che riguarda, appunto, la società Riva Forni, per improcedibilità dell'azione e per intervenuta decadenza dell'azione stessa ai sensi dell'Articolo 60 del Decreto Legislativo 231 del 2001.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Avvocato, se ritiene può stare anche seduto. Se è più comodo per lei, è meglio anche per noi, perché riesce a avvicinare un poco meglio anche il microfono.

AVVOCATO C. E. PALIERO – Allora, la premessa, appunto, è data dalla intervenuta prescrizione del capo a) che è l'unico reato presupposto contestato alla società Riva Forni. Interviene a questo punto, deve intervenire l'Articolo 60 che, appunto, prevede la decadenza dell'azione, quindi l'improcedibilità, ogni qual volta il reato presupposto risulti già prescritto prima della contestazione. Sul concetto prima della contestazione poi tornerò immediatamente, successivamente, ma riteniamo, appunto, che la contestazione non sia avvenuta prima della prescrizione – la prescrizione è precedente all'unica contestazione qui rilevante e poi a breve chiarirò in che senso intendo dirlo e perché lo dico – quella fatta dal Pubblico Ministero di Potenza il 16 dicembre del 2024, quindi in data decisamente successiva all'intervenuta prescrizione stessa. La ratio di questa norma è ben spiegata nella stessa relazione del decreto ed è l'esigenza di stabilire tempi di contestazione dell'illecito tendenzialmente più ridotti rispetto a quelli di prescrizione della sanzione, evitando che fatti assai risalenti potessero, comunque, dare luogo al procedimento di accertamento a carico dell'ente. Tenuto conto della struttura binomica dell'illecito composta da un fatto reato e dalla possibile imputazione del medesimo all'ente, si è ritenuto di individuare proprio nel termine di prescrizione del reato presupposto quello oltre il quale in assenza di contestazione non sembra ragionevole che il procedimento per l'accertamento dell'illecito possa essere proseguito. Quindi, questo è un primo punto fermo ben chiarito dalla relazione stessa. Questo concetto è altresì esplicito da una abbastanza consistente Giurisprudenza - su cui forse tornerà anche il mio collega - numerose sentenze della Cassazione del 2013 e 2018, del 2020, del 2023 e confermano l'applicazione in questi termini dell'Articolo 60, e addirittura in termini è, appunto, quel precedente sia pure di merito insieme a altri, del Giudice Manzi di Milano, a cui, appunto, poi tratterà anche verosimilmente il mio collega. Questo, dicevo, alla luce del fatto – e questo è il punto che volevo sviluppare – alla luce del fatto che non c'è stata una contestazione precedente allo spirare del termine di prescrizione. Ci sarebbe, apparentemente una precedente richiesta, che è quella del Pubblico Ministero di Taranto del 2014, ma questa contestazione non può essere considerata, e lo anticipo tamquam non esset, nel senso che è stata travolta della

Sentenza della Corte di Assise e di Appello di Taranto che ha dichiarato l'incompetenza del Giudice precedente e la regressione del processo al Pubblico Ministero competente, cioè quello di Potenza. È questo un esito, quello della regressione, che è stato sancito dalla stessa Corte Costituzionale nell'importante sentenza numero 76 del 1993 in cui si chiarisce che l'incompetenza, perché qui ci troviamo evidentemente, il dato è fondamentale, che è stato applicato l'Articolo 11 del Codice di Procedura Penale e si tratta, quindi, di incompetenza funzionale. Uno specifico tipo di incompetenza di tipo funzionale. La Corte Costituzionale, appunto, afferma rispetto a questa ipotesi di incompetenza, quella dell'Articolo 11, che essa attinge la sostanza stessa dell'azione penale sia dal punto di vista processuale che dal punto di vista sostanziale. Allora, quali sono le caratteristiche di questo tipo di incompetenza e come impattano sul processo e su un caso come quello che abbiamo presente? Gli effetti della incompetenza funzionale. Sono effetti ex tunc. Non si era una prosecuzione del processo originario, ma all'inizio di un nuovo procedimento. In altri termini il procedimento precedente di Taranto è stato travolto in tutte le sue componenti con la regressione alla fase preliminare, che non consente di ritenere più in vita il precedente esercizio dell'azione penale, essendo stata l'intera attività processuale cancellata ex tunc per la mancanza di requisiti minimi che fondano la Giurisdizione. Qui, appunto, cito in particolare la Cassazione Sezione Seconda 6 luglio del 2017, numero 36.186. Quale è la ratio di questo effetto così radicale? D'altra parte, c'è una conferma del fatto che ci sia un reinizio ex novo del procedimento. Il Pubblico Ministero di Potenza ha riformulato il capo d'imputazione tout court in modo sensibilmente diverso, significativamente diverso da quello precedente, quindi, è evidente che siamo di fronte al capo d'imputazione, quello che fa iniziare l'azione penale. Quale è la ratio di questo effetto così radicale? È una ratio, per così dire istituzionale, che fa parte del sistema processuale penale, e che attiene al principio cosiddetto di neutralità metodologica. Essa attinge da un lato la terzietà del Giudice, dal lato la sua imparzialità. Il concetto è sintetizzato in poche parole: il Giudice coinvolto, il Giudice che è Parte nel processo che si radica presso la stessa sede del suo Ufficio, è un Giudice, tra virgolette ovviamente, interessato. È un Giudice soprattutto non indipendente. Cioè non è terzo rispetto al processo, al fatto processuale. Non può essere imparziale proprio perché coinvolto personalmente. Questa è la ratio, ripeto, che già venne espressa dalla Corte Costituzionale e poi ripetuta in un certo novero di sentenze della Cassazione. Quale è la natura di questa incompetenza funzionale? È, se vogliamo, la sua radicalità, come accennavo prima. È una incompatibilità che ha effetto estensivo, pervasivo, cioè che non inerisce alla singola persona del Giudice (del Giudice, abbiamo detto, non

indipendente) ma che attinge, contamina, se mi è consentito questo termine l'intero Ufficio Giudiziario e, quindi, l'intera sede giudiziaria di Taranto, perché ciò che appunto è il vizio che infetta questa situazione è quello del difetto di capacità di ius dicere. Un Giudice che si trovi in queste condizioni e per estensione, per contaminazione l'intero Ufficio Giudiziario in cui opera, difetta di capacità giurisdizionale. Questo è il concetto.

Quale è la conseguenza? Una nullità assoluta certamente. C'è della Giurisprudenza che dà un certo rilievo a inizi di azione penale in costanza di nullità, ma si tratta di nullità formali, affatto diverse da una situazione di questo genere, che appunto è profondamente più radicale e che comporta una inefficacia ex tunc di tutti gli atti svolti nella sede incompetente. Qui mi permetto di citare ancora, è stato detto, appunto e lo troviamo citato in sentenze fondamentali su questo punto, "il regresso alla fase delle indagini preliminari pone nel nulla la precedente fase del giudizio e tale evenienza oggettivamente non consente di ritenere più in vita il precedente esercizio dell'azione penale". Quali sono a questo punto le conclusioni? Le conclusioni sono evidentemente che non essendo intervenuto un esercizio dell'azione penale valido, efficace, esistente prima dello spirare del termine di prescrizione del reato presupposto, in assenza di contestazione (quindi, quello che appunto affermava la relazione ministeriale al progetto) in assenza di contestazione l'azione penale amministrativa, chiamiamola così, l'azione relativa alla responsabilità cosiddetta amministrativa degli enti, decade. È affetta da decadenza e quindi, non può più essere proseguita. E quindi – e qui sono alle conclusioni – per questa ragione, appunto, io chiedo una sentenza di non luogo a procedere nella specie per la società di Riva Forni, in applicazione dell'Articolo 60 del Decreto Legislativo 231 del 2001 in combinato disposto con l'Articolo 129 del Codice di Procedura Penale. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Avvocato la ringrazio. È stato chiarissimo. Penso che l'Avvocato Annicchiarico, sostanzialmente condivide.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Non le voglio togliere la parola. È stato talmente chiaro e esaustivo il collega.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io qualche cosa ve la devo dire. Quindi, vi chiederò un pochino di pazienza, ma io tendenzialmente sono sempre abbastanza sintetico, quindi cercherò di non annoiarvi, anche se gli argomenti purtroppo sono tecnici.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Noi siamo qua. È il nostro lavoro. Se io intervengo qualche volta è per dare un segnale a voi che quello che ha detto il collega in maniera chiara, non ha bisogno di essere ripetuto. E poi può essere condiviso o non condiviso, ma è

stato esposto in maniera brillante e chiarissima, quindi è inutile ripetere. Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Assolutamente non sarà questo il mio obiettivo. Il mio obiettivo è semplicemente quello di aggiungere ulteriori elementi valutativi e per questo parlando anche alla Corte di Assise e ai Giudici Popolari, cercherò, ovviamente nei limiti del possibile e nei limiti di questo tecnicismo, di essere il più chiaro possibile. Vorrei soltanto aggiungere alcune cose e alcune considerazioni. Alcune considerazioni, prima ve le ho anticipate, cioè il Pubblico Ministero ha già fatto questo. È già intervenuto con la decadenza, perché ha visto che alcuni reati erano già prescritti, tant'è che nella nota che noi vi depositeremo vi abbiamo anche messo un compere al 5.1 del nostro allegato, dove c'è una comparazione tra quella che era la contestazione fatta a Taranto, quindi che cambia sia dal punto di vista dei reati presupposti che a Taranto avevano portato il Pubblico Ministero a fare le contestazioni, e sia con riferimento proprio ai contenuti della richiesta di rinvio a giudizio che era completamente diversa rispetto a quella che è stata la richiesta di rinvio a giudizio formulata a Potenza dalla Procura. Ma questo non è un caso. Non è assolutamente un caso. È proprio la regola e è la regola che la Giurisprudenza del Tribunale di Potenza ha già adottato. E quindi, ci sono dei momenti procedurali di questo processo che hanno già risolto la questione, perché se noi vediamo a esempio – ve l'abbiamo già prodotto, ma per comodità di consultazione ve le ridiamo – c'è richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero per Conserva e accoglimento da parte del G.I.P. della richiesta di archiviazione. Questo presuppone che già il Pubblico Ministero e il G.I.P. non hanno dato valenza a quella richiesta di rinvio a giudizio, perché altrimenti non ci sarebbe potuta essere. Ma, voi avete richiamato la ordinanza, la ordinanza del G.U.P. di questo Tribunale. Il G.U.P. di questo Tribunale, alla pagina sette della sua ordinanza dà conto del fatto che è intervenuta questa declaratoria di nullità per le ragioni su cui torneremo, relative alla incompetenza funzionale di Taranto, che ha determinato proprio una regressione del fascicolo e del procedimento alla fase delle indagini preliminari. Significa che tutto quello che c'era in mezzo è cancellato. La cancellazione ha comportato anche la totale inefficacia di quegli atti propulsivi, derivanti, appunto, da quella declaratoria di nullità. E badiamo bene, che essendo stati restituiti gli atti al Pubblico Ministero, il Pubblico Ministero aveva mani libere e le mani libere le ha esercitate, proprio perché ha un dato richiesto l'archiviazione per i reati che erano già prescritti; dall'altro ha formulato una nuova richiesta di rinvio a giudizio facendo una perimetrazione completamente differente rispetto al precedente Pubblico Ministero. E se il Pubblico Ministero odierno avesse avuto già la sentenza che oggi la Corte di Assise di Potenza ha emesso, già lo stesso Pubblico Ministero, come ha fatto con gli altri reati,

avrebbe ritenuto anche il 416 prescritto, che è l'unico reato presupposto che giustifica l'azione nei confronti della società, e che non avrebbe proprio esercitato l'azione penale a Potenza con riferimento anche al reato ultimo che era rimasto come reato presupposto, con la prescrizione intervenuta prima ancora che lui esercitasse l'azione penale.

C'è un altro passaggio, che poi vi segnalò, del G.U.P. (che è la pagina otto) in cui anche nella pagina otto parla di radicale nullità del segmento processuale nel corso del quale in quel caso si parlava della costituzione di Parte Civile, era avvenuto. E poi ritorna alla pagina diciotto, mi pare, sull'argomento specifico e quando narra della propagazione della nullità, questa propagazione della nullità riverbera i suoi effetti, lo dice chiaramente, anche sulla richiesta di rinvio a giudizio, tant'è che dice unico atto che salva di Taranto è l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, e cita la Giurisprudenza sul punto. Quindi, se unico atto che si salva, propulsivo, è il 415 bis, quella richiesta di rinvio a giudizio per la Giurisprudenza già formata in questo Tribunale non ha alcun tipo di valenza. Ma in questo caso specifico noi vi abbiamo fornito quei documenti precedenti giurisprudenziali ulteriori oltre alla Cassazione, perché quei due meriti sono praticamente sovrapponibili a questa situazione. Cioè, il reato si può prescrivere e il reato presupposto che si prescrive determina l'automatismo secondo il quale chi deve esercitare l'azione, siccome l'illecito amministrativo della società è collegato al reato presupposto, se il reato presupposto è morto io non posso contestare al reato morto un illecito amministrativo, e questo come ha detto prima il Professore, già troviamo i segnali nella relazione alla 231, ma la Corte di Cassazione – e ve la produciamo direttamente la sentenza – lo dice nel 2023 con sentenza 25.764, dove sollevano, Presidente, una questione di legittimità costituzionale, perché dicono ma questo illecito amministrativo imprescrittibile stona nel nostro sistema e quindi, sollevano i difensori la questione e la questione viene rigettata, ma viene rigettata e richiamano proprio il 60, perché dicono – attenzione – perché se poi il reato è prescritto, c'è già il rimedio, altrimenti non avrebbe senso. Non lo avrebbero neanche preso in considerazione., perché quante volte succede che arrivi in Cassazione, annullano tutto, perché c'è un problema e si deve ricominciare daccapo. Ma non è che se il reato è prescritto e muore il reato, come sono morti questi reati davanti a voi che facciamo? Facciamo un processo alle società per i reati morti. Non facciamo il processo agli indagati imputati e lo facciamo alla società quando il reato è morto? Questo non si può fare. E il nostro Legislatore ha previsto un meccanismo di rimedio, che appunto è l'Articolo 60 che interviene a reato morto. A reato morto io prendo atto e non posso andare avanti nei confronti delle società. Qualche parola soltanto su un argomento diverso.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** – Solo una precisazione, Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

PRESIDENTE M. ROTONDI – I reati di cui parliamo non sono morti davanti a noi, sono arrivati già morti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Questo per tranquillizzare anche i Giudici. Non sono morti davanti a noi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, c'è da dire che sono arrivati morti prima ancora dei nostri calcoli - e depositiamo anche i calcoli - prima ancora che venisse iscritta la notizia di reato qui a Potenza. Quindi, voi non avete nessuna responsabilità circa il fatto che purtroppo questi reati sono morti. Quindi, detto questo, poi abbiamo scritto e quando scrivi tanto puoi fare tesoro e fare interventi più parassitari rispetto all'atto iscritto e quindi, posso essere più assertivo. Cercherò di essere assertivo e sintetico su un punto fondamentale su cui poi tornerà la Difesa Ilva con l'Avvocato Loreto e il Professore Dinacci, però ci sono soltanto alcuni aspetti che noi vi rimettiamo alla vostra valutazione anche in ordine alla particolare natura delle nullità. La nullità è nullità, si dice. È nullo. Poi abbiamo tutto questo profluvio di Giurisprudenza locale che ha esplicitato il rilievo di totale inefficacia dell'atto nullo a questi fini, ma nel nostro caso specifico voi ereditate comunque, un processo che ha una particolarità straordinaria, perché non ha precedenti a questo livello, perché in presenza di una situazione nella quale esistono dei profili evidentissimi di Articolo 11, quindi di incompetenza funzionale, nella stragrande maggioranza dei casi che troverete in Giurisprudenza e non ce ne sono uguali a questo, in presenza di un Articolo 11 così evidente, i Giudici immediatamente trasferiscono gli atti per competenza al Giudice competente e precostituito per Legge. Perché, l'Articolo 11 richiama la prima norma – non è un caso che sia la prima norma delle Disposizioni di Attuazione – dove ci sono già le tabelle, dove già è scritto quale è il Giudice naturale. Il Giudice naturale di questo processo siete voi. E c'era scritto già nel codice. Che cosa è successo, però? A Taranto è successo che si è deciso di andare avanti. Si è deciso di andare avanti e addirittura si è arrivati in Appello per poi arrivare a quella declaratoria di nullità che ha annullato tutto. Questa è particolarità, perché non ce sono casi identici in cui un Articolo 11 sia andato così avanti. Allora, perché è importante questo mio segmento di discussione? È importante in relazione alla particolare forza di questa declaratoria di nullità, che afferisce alla capacità giurisdizione del Giudice. Ma perché dico questo? Perché – attenzione – il nostro processo, il processo che si celebra in Italia soprattutto dopo il 1988 con il nuovo Codice è un processo che è improntato dopo la riforma costituzionale con riferimento al 111, al contraddittorio tra le Parti, le due Parti che dicono (una l'Accusa e l'altra la

Difesa), davanti a chi? Davanti a un Giudice, secondo la Costituzione, che deve essere terzo e imparziale. E la Cassazione, soprattutto con la Scabbia, con la Sezioni Unite Scabbia, dice attenzione, a me interessa che sia terzo, imparziale e mi interessa tantissimo che appaia terzo e imparziale. Quindi, quando si adombra un sospetto che ci possa essere una contaminazione collegata all'Articolo 11, immediatamente bisogna mandare davanti al Giudice che è il Giudice competente, perché non ci deve proprio stare questo sospetto. Questa è la cosa fondamentale.

Allora, perché quella nullità è particolarmente forte? È particolarmente forte perché noi ci troviamo di fronte a una situazione nella quale non solo chi ha assunto determinate decisioni, come Giudice in quel processo versava in questa situazione ai sensi dell'Articolo 11, ma addirittura anche i Pubblici Ministeri firmatari della richiesta di rinvio a giudizio si trovavano nella medesima situazione. Vi diamo soltanto per comodità di consultazione sentenza 2008, in particolare la 2008 e poi la Prima Sezione ottobre del 2024 che ritorna in maniera altrettanto chiara della Cassazione, in cui dicono attenzione, l'Articolo 11 si applica immediatamente, ma non solo quando c'è la costituzione di Parte Civile di un Giudice, ma anche quando si versa in una situazione oggettiva in cui il Giudice è persona offesa o danneggiata dal reato. E si spinge la Cassazione a dire non c'è assolutamente bisogno della costituzione di Parte Civile. Non c'è bisogno della manifestazione all'esterno, perché questo nasce, e vi abbiamo fatto tutta la storia del perché nasce questa cosa, tralasciamente si riporta una affermazione secondo la quale la persona offesa o danneggiata dal reato doveva formalmente assumere la veste di persona offesa dal reato. Ma la veste di persona offesa dal reato, quando si parla di formalizzazione è l'iscrizione del Pubblico Ministero di questa situazione fattuale che poi determina un Magistrato che diventa persona offesa. Ma perché dico questo? Perché sempre tutto nasce da un fatto. Questa pronuncia nasce dal fatto che in quel processo il Magistrato era diventato persona offesa dal reato di minaccia, perché la prova di quella minaccia nasceva proprio durante il dibattimento, e non c'era stata una previa iscrizione, quindi non c'era stata una assunzione formale del Magistrato quale persona offesa. Quello ha detto quella sentenza. Non ha preso l'Articolo 11 e lo ha strappato o lo ha riscritto, perché l'Articolo 11 è chiarissimo. Dice che comunque bisogna applicare l'Articolo 11 quando il Magistrato è indagato, imputato o persona offesa danneggiata dal reato. L'assunzione formale nasce da là. Quindi, la Cassazione con quella sentenza dell'ottobre del 2014 della Prima Penale richiama, perché purtroppo c'erano state delle sentenze che erano andate verso la legittimazione della sussistenza della causa di incompatibilità ex Articolo 11 soltanto nei casi in cui ci fosse stata una chiara manifestazione con l'atto di costituzione di Parte

Civile, riporta invece l'ambito di operatività dell'Articolo 11 anche con riferimento alle condotte di quei Magistrati che non hanno fatto nulla se non essere persone offese. Vado a mutuare le parole di un collega che oggi non è presente, l'Avvocato Centonze, che lo ha detto in un'altra occasione e quindi, me ne scuso se mi approprio dal punto di vista delle sue affermazioni e della sua capacità espositiva, ma ha detto chiaramente una cosa "io non scelgo di essere persona offesa". La persona offesa viene determinata dal reato. Se da un lato c'è chi ha imbrattato le abitazioni, chi ha sporcato le abitazioni, dall'altro lato c'è il proprietario che ha ricevuto l'imbrattamento e è persona offesa. Se c'è chi ha sparato, dall'altro lato c'è chi ha subito lo sparo e è stato sparato da una persona dall'altra parte. Se uno ha subito una lesione c'è chi l'ha fatta la lesione e chi l'ha subita. Non scelgo io e dico io non sono o sono quello che ha subito il reato. Perché faccio questa premessa? Perché con riferimento ai capi d'imputazione che voi avete letto, ci sono capi d'imputazione, come il disastro ambientale e lì poi abbiamo scritto tantissimo, e quindi non mi dilungo, dove la offensività nei confronti delle persone residenti nel centro di Taranto, soprattutto ai Tamburi, e comunque nella zona prospiciente allo stabilimento, era tale e delineata dall'imputazione che comunque le persone offese da quel reato erano chi abitava lì. Quindi, non scelgo io di essere persona offesa da quel reato. Io ci sono già come persona offesa da quel reato. Se si è ritenuto, come si è ritenuto che ci fosse una lesione del diritto soggettivo a vivere in un ambiente salubre, per una persona che abita a sessanta metri da casa mia, e io sono il Magistrato, non posso ritenere che ci sia la lesione del diritto soggettivo di Tizio e non ci sia la mia lesione del diritto soggettivo. Se ho ritenuto che ci fosse un deprezzamento – e guardate l'imputazione perché ne parla anche del deprezzamento – dell'immobile mio come Parte Civile che si è costituita, perché comunque ha comportato un deprezzamento del valore immobiliare, non posso ritenere che l'abitazione del Magistrato che dista pochi metri non sia anche essa nella stessa situazione. E se, come vedrete, gli stessi Magistrati che hanno firmato quella richiesta di rinvio a giudizio hanno le loro abitazioni, praticamente, attaccate a quelle delle Parti Civili, vi renderete conto come si versa in una situazione così gravemente patologica che quella declaratoria di nullità che ha travolto anche l'atto propulsivo, in questo caso della Procura della Repubblica, ha una ulteriore valenza, che la cogliete anche voi, anche i Giudici Popolari, chi firmava la richiesta era nelle stesse condizioni delle persone offese dai reati per i quali si stava procedendo. È un corto circuito che non ci può essere. Cioè, oggi ci troviamo nella situazione in cui stiamo davanti ai Giudici naturali precostituiti per Legge dalla nostra normativa che prevede proprio di anestetizzare queste situazioni e prevenirle, metterle nelle condizioni che non ci possano essere dubbi. Poi qua stiamo parlando di apparenza

di terzietà. Magari i Magistrati conservavano lo stesso la loro indipendenza e terzietà, ma non erano nella situazione di apparenza di terzietà che quella Cassazione a Sezioni Unite Scabbia ha detto a chiarissime essere, deve esserci. Perché la Magistratura non deve subire un appannamento. Sono queste, pertanto, le ragioni che mi portano a ritenere che quella richiesta di rinvio a giudizio non possa spiegare nessun tipo di efficacia anche ai fini della prescrizione dell'illecito, dove vale molto di più. E perché faccio questo ragionamento? Ve lo faccio, perché la decadenza, come vi dicevo è ope legis, per questo pensavo prima vabbè, c'è già la decadenza, il reato è prescritto, non c'è bisogno di parlare. Erano le ragioni per le quali mi ero permesso di depositare solo quelle sentenze e finire. Ma se io ci devo parlare vi devo segnalare che anche l'illecito amministrativo è prescritto, perché quella declaratoria di nullità di quella richiesta per tutte le ragioni che ho cercato di sintetizzare e che in maniera più dettagliata sono riportate nella memoria, fa sì che il reato non abbia ricevuto una valida e efficace atto interruttivo, quella richiesta di rinvio a giudizio di Taranto e che quindi, nel 2018 l'illecito amministrativo si è completamente prescritto.

Quindi, signor Presidente, signori della Corte di Assise io concludo in primis per la declaratoria automatica di decadenza per le ragioni che ho sinteticamente esposto e, comunque, vi faccio presente che l'illecito è comunque, prescritto a far data dal 2018. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Ovviamente, esclusivamente per il capo qq).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che è l'unico addebitato alla Riva Forni Elettrici.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Perché poi residua l'rr) per Ilva S.p.A. che riguarda un'altra questione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Un 589, ss) e c'è un 590. Va bene. Io direi, visto che la questione ha una certa rilevanza e complessità.

P.M. V. MONTEMURRO – Presidente, se non vi fossero ulteriori questioni sulla decadenza io interloquirei.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, devono parlare gli Avvocati di Ilva.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io, Presidente, vi deposito.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Sentiamo prima gli altri difensori, perché sono tre società, se ricordo bene, sono Ilva S.p.A., Riva Fire S.p.A. e Riva Forni Elettrici. Quindi, rimane Ilva S.p.A, mi pare. Giusto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Signor Giudice, io affinché rimanga a verbale, vi sto depositando una memoria sulla decadenza con tutti gli allegati, con tutte le sentenze che

ho velocemente citato e ce ne sono anche di più di quelle che ho citato e poi vi depositiamo insieme al Professore, un'altra memoria sulla prescrizione dell'illecito amministrativo e poi troverete praticamente, libere, ulteriormente depositate le sentenze a cui ho fatto proprio riferimento e anche per comodità di consultazione l'ordinanza del G.U.P. nei passaggi di riferimento delle pagine che ho citato e per le quali ho messo un index per poterle individuare.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Bene. Il Tribunale acquisisce. Sentiamo le altre Difese. Allora, vi do anche il programma di oggi. Oggi chiudiamo su questa questione, sentiamo le Difese, il Pubblico Ministero e le Parti Civili, però noi vista la rilevanza...

AVVOCATO A. LORETO – Presidente, mi scuso se mi permetto di interromperla.

PRESIDENTE M. ROTONDI – No, prego.

AVVOCATO A. LORETO – Giusto una precisazione. Però non ci sono Parti Civili costituite, perché il Dottore Valente aveva escluso le costituzioni.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Quindi, solo il Pubblico Ministero dobbiamo sentire.

AVVOCATO A. LORETO – Mi sono permesso solo per questo.

PRESIDENTE M. ROTONDI – No, anzi la ringraziamo. Diamo la replica al Pubblico Ministero, però non andremo a martedì questo. Vogliamo avere un po' di tempo di riflessione, perché poi ha una sua rilevanza, a prescindere dalla complessità ha anche una buona rilevanza questa questione. Prego, Avvocato.

AVVOCATO A. LORETO – Grazie, Presidente. Guardate, cercherò di essere il più contenuto possibile, e insomma, stante la complessità e la ricchezza degli interventi del Professore Paliero e dell'Avvocato Annicchiarico, e anche poi perché il Professore Dinacci si soffermerà soprattutto su alcune questioni, anche sui rapporti con il tema della prescrizione. Ma quanto alla decadenza io proprio brevemente ripartirei proprio dalla corretta applicazione dell'istituto, che evidentemente il Pubblico Ministero di Potenza ha fatto, selezionando gli illeciti amministrativi. La configurazione delle imputazioni è abbastanza evidente. Laddove c'era stata prescrizione del reato presupposto non è stata esercitata l'azione penale. C'è un altro indice di conferma. Noi come Ilva abbiamo tre capi d'imputazione, quindi quello di cui vi stiamo parlando vale soltanto per il capo qq), posto che per i due infortuni mortali sul lavoro, evidentemente, la diversa disciplina prescrizione del reato presupposto, quindi dell'omicidio colposo aggravato dalla violazione prevenzionistica a oggi non può ritenersi prescritta. Ecco, sul capo ss) dove c'era sia una ipotesi di omicidio che una di lesioni, il Pubblico Ministero ha contestato l'illecito amministrativo per il solo omicidio. Quindi, un indice ulteriore della corretta applicazione dell'istituto della decadenza. E riprendendo brevemente le considerazioni che faceva il Professore Paliero sulla ratio di questo istituto, anche un po' alla luce di

quella che è la relazione ministeriale, anche per Giudici Popolari, cioè la *voluntas legis* espressa a chiare lettere dallo stesso Legislatore. Quindi, quale migliore criterio ermeneutico, quale migliore parametro di raffronto? E soprattutto, soprattutto quella decisione del Dottore Manzi per come viene commentata nei vari commentari, nei vari contributi, in letteratura, ricollega proprio quella decisione alla *ratio* dell'istituto, ma anche a quella che è la sua natura giuridica, perché a differenza della prescrizione che è una causa di estinzione dell'illecito, sappiamo bene, la decadenza invece è una condizione di improcedibilità. Quindi, ha natura giuridica strettamente processuale e è tutto sommato, come correttamente evidenziavano i colleghi, una norma di chiusura dell'intero sistema, quindi un argine di garanzia rispetto agli effetti perversi di un regime prescizionale che potrebbe essere perpetuo. Ora, proprio leggendo i commenti a quella decisione del Dottore Manzi, leggendo i commenti a quella decisione del G.U.P. di Milano, vediamo bene come la letteratura processual/penalistica che più ha approfondito la tematica, ha proprio focalizzato l'attenzione sulla funzione della decadenza di argine o a un uso indiscriminato e arbitrario delle misure cautelari interdittive nei confronti dell'ente, che sono l'altro fattore interruttivo della prescrizione, ovvero proprio come in questo caso della proliferazione di atti di contestazione ex Articolo 59 e, quindi, di esercizi dell'azione penale illegittimi, come nei due precedenti che sono alla vostra attenzione. E tutto sommato, se ci pensiamo bene, la *ratio* dell'istituto, quindi la sua fisionomia dogmatica di condizione di procedibilità formale processuale, quindi, un accertamento quasi notarile altro non è se non uno sbarramento a garanzia dei principi costituzionali fondamentali. Quindi, sicuramente intanto la ragionevolezza dell'incriminazione, quindi evitare il processo a due velocità. Allora, si legge, che effettivamente se ci pensiamo la decadenza come istituto, è una delle poche deroghe al principio dell'autonomia della responsabilità dell'ente, cristallizzato nell'Articolo 8, perché ancora la potestà punitiva dello Stato alla persistenza dell'interesse al processo per il reato presupposto. Quindi, è davvero una deroga ed è una deroga in funzione di garanzia, proprio a tutela dei canoni della ragionevolezza, della legalità anche intesa nel senso di certezza dei rapporti giuridici, quindi il processo a due velocità a distanza di tanto tempo, e soprattutto dell'Articolo 24 e del diritto di Difesa. Quindi, le difficoltà anche in punto di prova dell'ente che deve difendersi a distanza, magari, di tempo considerevole rispetto a un reato presupposto che evidentemente già estinto per prescrizione. Quindi, davvero io poi passando la parola al Professore Dinacci con convinzione insisto nella richiesta di applicazione dell'istituto della condizione di improcedibilità della decadenza nei confronti dell'Ilva in Amministrazione Straordinaria, essendo l'unico atto di esercizio dell'azione penale

valido intervenuto sensibilmente, riprendendo la sua battuta quando ha detto che quei reati sono arrivati qui già morti, per la verità erano morti quando i vostri colleghi di Taranto non avevano ancora depositato la motivazione. Quindi, non era stata ancora depositata la prima motivazione della sentenza poi annullata. Quindi, insisto per la richiesta.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Grazie, Avvocato.

AVVOCATO F. DINACCI – Presidente, per la registrazione Avvocato Dinacci per Ilva, in Amministrazione Straordinaria. Allora, Presidente, sarò sintetico, perché già è stato detto tanto e ritengo anche bene. Non c'è dubbio che tra prescrizione della sanzione e decadenza siamo in presenza di istituti che al di là della natura giuridica che a volte è fallace come criterio interpretativo, sono ontologicamente distinti e distanti. Questo emerge tanto dalla toponomastica della collocazione normativa che vengono inseriti in sezioni diverse del Decreto Legislativo, ma emerge anche e soprattutto dalla relazione ministeriale, perché in quella relazione ministeriale si dà un senso alla previsione autonoma di un istituto di consunzione del potere di azione che è la decadenza, affermandosi che la stessa trova origine, l'esigenza di stabilire tempi di contestazione dell'illecito, tendenzialmente più ridotti rispetto a quelli della prescrizione della sanzione. E sempre in quella relazione si specifica che l'esigenza di non consentire i tempi eccessivamente lunghi con riferimento a questo potere di consunzione dell'azione, è funzionalizzato a consentire – scusatemi la ripetizione – il pieno esercizio delle facoltà difensive. Allora, siamo in presenza di indici di sistema che sono gli indici esegetici e in forza di questi indici esegetici anche il momento applicativo deve, a mio modo di vedere, fare i conti con qualcosa che non si scontri con la ratio del Legislatore. Allora, se perveniamo a letture che consentono di dilatare enormemente il termine della prescrizione a cui consegue la decadenza, bene, diamo letture che confliggono con questi indici di sistema e indici esegetici. Quindi, letture che si pongono già sotto il profilo di una specifica erroneità. Dico questo perché? Non ci nascondiamo dietro il dito, soprattutto per la prescrizione si pone il problema dell'efficacia dell'atto invalido. Caso di specie, efficacia di un'azione penale viziata che efficacia può avere nel corso della progressione casuale degli atti del procedimento? Il tema secondo me non riguarda la decadenza. E comunque sia non lo può riguardare proprio per questa divaricazione, direi ontologica, sistematica che il Legislatore ha inteso dare ai due istituti. Ma in ogni caso, in ogni caso questa questione non può prescindere, come già si è detto; quindi, non mi sto a dilungare più di tanto, che siamo in presenza di una fattispecie che ha una sua specificità. Se noi abbiamo cura, la Corte avrà fatto certamente più di me, ma abbiamo cura di analizzare la Giurisprudenza che si è formata in tema di effetti dell'atto

invalido ai fini della prescrizione della sanzione, noteremo che mai c'è una fattispecie concreta in termini di Articolo 11. Ma potremmo notare qualcosa di più. La gran parte di quella Giurisprudenza si fonda o su vizi di notifica o su vizi formali dell'atto. Quindi, non riguarda vizi strutturali della fattispecie. Allora, questa è una differenza che non è di poco momento. È una differenza che nella sua specificità racchiude una volontà derogatoria, cioè non si può esportare così facilmente il tema di cui stiamo discutendo, anche con riferimento a un istituto diverso, ma con riferimento a una fattispecie su cui la Giurisprudenza mai ha preso posizione. Peraltro, l'orientamento della Giurisprudenza non è proprio così categorico, perché ci sono anche sentenze in senso contrario. Ora, io non voglio fare una quantistica delle probabilità giurisprudenziali. Come sempre il pensiero umano può divaricarsi, ognuno la può pensare in maniera anche differente. Quindi, il mio compito – abbiamo predisposto una memoria che depositeremo alla Corte – ma il mio compito qui è quello di stimolare dei momenti di rimediazione anche di quell'orientamento giurisprudenziale che, a mio avviso, comunque non è applicabile nel caso di specie.

Allora, sinceramente credo che al di là di capriole esegetiche il sistema non consente all'atto in relazione al quale è stato rilevato il vizio, non consente la produzione di effetti giuridici. Tutti sappiamo che l'atto processuale si fonda sul binomio perfezione inefficacia e perfezione efficacia, imperfezione ed inefficacia dell'atto. Allora, cerco di fare un ragionamento a alta voce, poi la Corte mi bacchetterà probabilmente. Ma la nullità processuale è l'annullabilità civilistica, e l'annullabilità civilistica produce effetti ex tunc, tanto è vero che l'atto processuale invalido, l'atto processuale invalido fin tanto che l'invalidità non è dichiarata produce effetti precari della fattispecie. Quindi, l'effetto giuridico ci può stare anche a fronte di un atto viziato, ma il cui vizio non è stato ancora dichiarato o è stato sanato, a seconda dell'ipotesi. Ma nel momento in cui il vizio viene rilevato, quell'atto tamquam non esset. Non produce alcun effetto giuridico. E allora, guardate questo tipo di interpretazione al di là che nella logica del 177 e seguenti del Codice di Procedura Penale, di fronte all'atto nullo cosa si fa? Si regredisce e si rinnova. Quindi, proprio nella caratteristica della regressione e della rinnovazione – come dire? – si coglie l'assenza di produzione di effetti giuridici specifici. Ma il tema, il tema è stato analizzato e è stato confortato anche dalla Corte Costituzionale, perché la Corte Costituzionale allorquando si è trovata a analizzare e ha dichiarato illegittimi gli Articoli 21 e seguenti del Codice di Procedura Penale, nella misura in cui a fronte di una sentenza di incompetenza prevedevano la trasmissione al Giudice competente, anziché al Pubblico Ministero presso il Giudice competente, la Corte Costituzionale che ha detto? Guardate che quando c'è un vizio di competenza si impone una regressione del

procedimento che riguarda non solo l'individuazione dell'organo deputato all'esercizio della Giurisdizione, ma riguarda anche la sostanza stessa dell'azione penale. Quindi, intacca l'irregolarità del procedere, intacca anche l'azione penale. Allora, signori, se questo è, il problema si completa con un quadro di sistema. Quando gli atti vengono trasmessi, come è successo in questo caso, al Pubblico Ministero presso il Giudice competente, il Pubblico Ministero ha carta bianca. Il Pubblico Ministero può archiviare, può modificare il capo d'imputazione, può modificare il titolo giuridico del reato, quindi si rinnova completamente la serie. Ma la domanda è: ma tutto questo sarebbe compatibile con l'irritrattabilità dell'azione penale se non ci fosse una carenza di produzione degli effetti giuridici dell'atto? Cioè, se io avessi una produttività degli effetti giuridici dell'atto non potrei fare tutto questo. E allora, e allora da questo punto di vista dell'ultimo argomento sul punto mi permetto di spendere, devo dire che la Giurisprudenza, quella parte di Giurisprudenza contraria – perdonatemi la parola – però è un po' creativa, perché cosa dice? Signori, è vero l'atto nullo. Non dovrebbe produrre effetti, però con riferimento a quell'atto, improduttivo di effetti, io salvo una nicchia di produzione di effetti giuridici nella misura in cui esercitando l'azione penale ho in qualche modo manifestato il diritto potestativo di punire, o meglio la volontà potestativa di punire. La domanda è: ma nel contratto il motivo del contratto è rilevante? Altra domanda è: nell'atto processuale, al di fuori di quello che è il negozio processuale vero e proprio, nell'atto processuale puro come l'esercizio dell'azione penale, la volontarietà assume un peso ai fini della configurazione della fattispecie? Sapere che il tema si è posto nel passato per escludere che i vizi del consenso possano determinare invalidità processuale; ma se così è, come facciamo a immaginare che la volontà che sottintende un atto nullo possa consentire una riesumazione, una reviviscenza di effetti giuridici che non ci sono? Sinceramente è un ginepraio giuridico e certamente normativo. Quindi, qui sul piano del sistema non mi pare si possa pervenire alla conclusione che l'esercizio di una azione penale nulla produca alcun effetto e tantomeno quello in termini di prescrizione. Ma c'è un argomento in più che mi permetto di rubare ancora qualche minuto alla Corte e vorrei sottoporre. Mi è già stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto, l'Articolo 11. L'Articolo 11 è un presidio della terzietà e imparzialità del Giudice; un presidio preventivo della terzietà e della imparzialità del Giudice; è un presidio anche della precostituzione. Allora, su punto una considerazione che è avvalorata tanto da una sentenza della Corte di Cassazione, quanto da una sentenza della Corte di Giustizia Europea, quindi con efficacia immediatamente precettiva. Articolo 11 quale espressione della garanzia del 111 Costituzione. In quella sede cosa si dice? La Giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla Legge. E fin qua ci

siamo. Poi si dice il comma 2: ogni processo si svolge nel contraddittorio di fronte a un Giudice terzo e imparziale. Quindi, il quadro costituzionale è chiaro, anzi il precetto costituzionale è chiaro, perché si dice in assenza di un Giudice terzo imparziale non si ha Giurisdizione, non si ha un processo. Quindi, siamo di fronte a una precondizione dell'esistenza di un processo. Allora, vedete qui il tema ci consente di fare un salto ardito, ma non lo farei se non avessi il sostegno di certa Giurisprudenza. Quando andiamo a toccare i presupposti del processo, non dobbiamo più ragionare in termini di invalidità processuale. Dobbiamo ragionare in termini di inesistenza giuridica dell'atto. E in questa direzione mi permetto di segnalare una specifica sentenza della Corte di Cassazione – poi magari per comodità della Corte potrò fornirvene copia – 21 marzo del 2019, numero 15.021, la quale ha dichiarato l'inesistenza di una decisione e degli atti relativi del procedimento, perché in sede di abbreviato il Giudice ha deciso senza fare concludere le Parti. In quel caso la Corte di Cassazione dice “è stato violato il contraddittorio, è stato violato l'Articolo 111” e tutti sappiamo che il diritto di Difesa è momento di concretizzazione della funzione giurisdizionale. Quindi, sotto questa prospettiva abbiamo questa specifica sentenza della Corte di Cassazione.

Ma in realtà oltre alla Corte di Cassazione vi è una sentenza che a mio modo di vedere costituisce norma precettiva nell'ordinamento italiano. Faccio riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia, 4 settembre del 2025, causa 225/22 in cui - per farla breve, poi ovviamente vi fornirò per comodità questa decisione – la Corte di Giustizia afferma espressamente che i valori di neutralità della Giurisdizione, e loro nella neutralità inseriscono anche la precostituzione, quindi quando parliamo di precostituzione rimandiamo direttamente all'Articolo 11 da un punto di vista della competenza, dice “sostanzialmente ogni qual volta si è accertato che un Organo Giurisdizionale – qui parla di ultima istanza, perché la fattispecie riguardava l'ultima istanza, ma ovviamente non può che riguardare eventualmente anche le istanze precedenti – non soddisfi i requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione, sostanzialmente ogni attività deve essere considerata inesistente, qualora tale conseguenze sia indispensabile alla luce della situazione procedurale in causa”. Il linguaggio è quello delle Corti Europee, quindi non c'è dubbio che in certi lessici ci muoviamo in maniera differente, però il messaggio è chiaro. Il messaggio è i valori fondanti della Giurisdizione non sono valori disponibili. E nel momento in cui i requisiti di esistenza della Giurisdizione non sussistono, siamo in presenza di un non atto giuridico. Allora, qui si potrebbe obiettare, va bene, ma questa sentenza riguardando l'Articolo 47 della Carta dei Diritti fondamentali che preserva i requisiti del Giudice, questa sentenza evidentemente, però non è precettiva, perché non riguarda la specifica materiale su cui è competente la Corte Eurounitaria.

Bene, la Corte potrà notare come quell'Organo Collegiale europeo si pone il problema. E lo supera dicendo è vero che non è una mia diretta specifica materia, ma io ritengo di dovermi pronunciare con gli effetti vincolanti del diritto eurounitario in ragione dell'astratta competenza che tutti i Giudici Nazionali hanno in materia eurounitaria, quindi, indico le condizioni che connotano la Giurisdizione. Quindi, a questo punto siamo in presenza..., perché la Cassazione, vabbè nomofilachia, ma insomma, può essere anche derogata, ma qui mi pare che siamo in presenza di una soluzione immediatamente precettiva su cui ritengo, bisogna prenderne atto. Ovviamente, se la Corte ritiene di non dovere accogliere questa soluzione, c'è la via della pregiudiziale comunitaria che potrà sollevare e dovrà sollevare laddove ritenga di non dovere aderire a una soluzione di questo genere. Quindi, io qui concludo, però non senza segnalare che anche nell'ambito del diritto interno, la Corte Costituzionale è stata chiara sul piano della gerarchia delle norme, cioè non è precettivo solo il diritto eurounitario, ma è precettivo anche l'interpretazione del diritto eurounitario che ne fa la rispettiva Corte. Quindi, diventa legge anche l'interpretazione della Corte su quel diritto. Allora, in questa prospettiva io, ovviamente, mi associo alle richieste dei colleghi tanto in termine di decadenza, quanto in termini di prescrizione, però se consente la Corte anche delle subordinate, cioè se tutto ciò non vi convince o non vi convince pienamente, bene, le vie sono due: pregiudiziale comunitaria e questioni di legittimità costituzionale. Cioè, io devo andare ex Articolo 11 innanzi alla Corte Costituzionale per valutare se quanto pronunciato in questa sentenza ci sia qualcosa contrario ai principi dell'Ordinamento Giuridico Italiano. Sappiamo tutti che il diritto eurounitario ha valenza costituzionale. L'unica cosa che può precludergli l'ingresso del nostro ordinamento è il controlimite costituzionale. Quindi, concludo in questo senso, mi associo alle richieste dei colleghi e chiedo in via subordinata che voglia, casomai, la Corte sollevare questioni pregiudiziali comunitarie e questioni di legittimità costituzionale e produciamo memoria. Grazie, Presidente.

AVVOCATO A. PACE – Presidente, per Partecipazioni Industriali mi associo ai colleghi.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Prego, Pubblico Ministero.

P.M. V. MONTEMURRO – Sì, Presidente e Signori della Corte, molto brevemente. Grazie. Che gli argomenti trattati nella odierna udienza attengono a profili di assoluto rilievo generale, lo indicano due circostanze specifiche: l'analisi che illustri giuristi hanno deputato alla recente sentenza 26 gennaio del 2026 (la 2941 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione), illustri giuristi che hanno specificato che ancora una volta la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul delicato tema della prescrizione dell'illecito amministrativo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. E soprattutto

forse ancora più della evoluzione giurisprudenziale, in quanto attinente a un percorso rielaborativo della intera natura della responsabilità amministrativa da reato della società, il recente deposito presso il Ministero della Giustizia dei lavori conclusivi del tavolo tecnico volto a rivalutare nel suo complesso la suddetta responsabilità amministrativa da reato dell'ente. Parliamo di un documento che non ha nessun valore di Legge, parliamo di un documento che dovrà ancora superare dei momenti di analisi e vaglio, però parliamo di un documento che nell'ottica di tutto quanto oggetto dei nostri interventi, sembra abbia inteso porre dei momenti di chiarezza anche sul tema, che appunto è stato definito delicato, della prescrizione. La sentenza che vi ho citato non è particolarmente afferente al caso di specie, se non nella parte in cui rielabora i principi generali della Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in materia, in quanto in quel caso la questione immediatamente tecnico/giuridica riguardava la eventuale prescrizione dell'autonoma contestazione della responsabilità amministrativa in concomitanza e in dipendenza della prescrizione del reato presupposto. E in quella sentenza vi era la sottolineatura di un punto determinante, che giustamente le illustri Difese hanno specificato, ossia la determinazione di quale è, nel nostro caso, di quale è l'atto che eventualmente interrompe il termine di prescrizione, atteso che, appunto, ai sensi della normativa 231 del 2001, la richiesta di rinvio a giudizio interrompe sino al momento del passaggio in giudicato la prescrizione del reato amministrativo dell'ente ex Articolo 4 del 231. Il vero problema è, su questo noi lo possiamo oggi dire a chiare lettere, del resto il Pubblico Ministero che vi parla così come è stato già evidenziato dai Difensori ha ritenuto conformemente di operare nella fase che ha preceduto la richiesta di rinvio a giudizio a delle ipotesi di dichiarazione autonoma di prescrizione con gli strumenti propri di quella fase e quindi, con la richiesta di archiviazione, e quindi, sicuramente il dato che noi oggi dobbiamo rappresentare alla Corte è che l'unico atto rispetto al quale la Corte stessa deve valutare ogni e qualsivoglia questione che gli viene proposta, è la richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero presso la Procura di Potenza che ha radicato la vostra competenza. Quindi, molto brevemente. Al di là degli eventuali calcoli che le Signorie Vostre dovessero ritenere o meno di dovere operare in ordine alla autonoma prescrizione del reato inerente la responsabilità dell'ente, ritiene il Pubblico Ministero che quanto all'istituto della decadenza in ragione dei tempi processuali e in ragione del contenuto precettivo ai fini del processo, del provvedimento con il quale è stata dichiarata la prescrizione da parte delle Signorie Vostre, non può che derivarne rispetto a quei delitti oggetto della vostra pronuncia una decadenza della conseguente responsabilità da ente. Dovendo addirittura, e purtroppo alla scorsa udienza il Pubblico Ministero vi aveva parlato di una morale giuridica, ma di un operatore del

diritto che deve operare secondo le norme di Legge, dovendovi addirittura ipotizzare che da qui a non molto, tempi processuali permettendo, ma tempi processuali permettendo rispetto a una previsione assolutamente congrua, umana del lavoro dell'intero Tribunale di Potenza, da qui a non molto, persino l'improvvida – permettetemi, ma è una valutazione assolutamente personale – persino l'improvvida riunione a determinati reati anche delle fattispecie di omicidio colposo, porterà alla prescrizione anche di quelle fattispecie.

Quindi, in ragione di tutto quanto sopra, così come brevemente esposto, mi rimetto alla Corte per quanto riguarda la valutazione dell'autonoma prescrizione del reato della responsabilità degli enti presenti oggi in giudizio. Ritengo di associarmi alla richiesta di decadenza della predetta responsabilità. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Sì. Ho necessità di esaminare le deduzioni difensive, che risultano peraltro preliminari all'esame di ulteriori questioni che le Difese si riservano di esporre, a seconda dell'esito della presente riservata. Rinvia alla nuova udienza del 5 giugno del 2026.

